



PROCEDURA DI ACCESSO

PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN:

**Medicina e Chirurgia (Classe LM-41 R)
Medicina e Chirurgia – MedIT – indirizzo Tecnologico (Classe LM-41 R) Odontoiatria e
Protesi Dentaria (Classe LM-46 R)
Medicina Veterinaria (Classe LM-42 R)**

A.A. 2026/2027

IL RETTORE

- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione, Rep. n. 4/2026 del 29 gennaio 2026, relativa alla definizione dell'Offerta Formativa A.A. 2026/2027;
- VISTO** il Regolamento didattico di Ateneo emesso con D.R. n. 3299/2025;
- VISTO** il D.M. del 10 luglio 2026 n. 941, pubblicato il 13 luglio 2026, recante *“La disciplina di accesso al Semestre Filtro – A.A. 2026/2027”*;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 249 del 13 luglio 2026, relativo alle date degli esami di profitto del “Semestre Filtro A.A. 2026/2027”;
- VISTO** il D.M. n. 1648 del 19 dicembre 2023, relativo alla revisione delle Classi di Laurea;
- VISTO** il D.M. n. 1649 del 19 dicembre 2023, relativo alla revisione delle Classi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico;
- VISTO** il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, relativo alle “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, come modificato dal D.M. n. 96, del 6 giugno 2023;
- VISTA** la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, relativa alla *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* e successive modifiche;
- VISTA** la legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, relativa alle *“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;
- VISTA** la legge n. 241 del 7 agosto 1990, relativa alle *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000, relativo alle *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., recante *“Il Codice in materia di protezione dei dati personali”*, in particolare, l'articolo 154, commi 4, 5, 5- bis e 5-ter;

Articolo 1

Disposizioni Generali

Per l'anno accademico 2026/2027 l'iscrizione al “**Semestre Filtro**” è libera, ai sensi del D.M. n. 941/2026, e i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, oggetto della presente procedura, sono i seguenti:

- Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41R),
- Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia Indirizzo Tecnologico MedIT (LM-41R),
- Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46R),
- Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria (LM-42R).

I soli vincitori, collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, stilata ai sensi del D.M. n. 941/2026, saranno ammessi al “Secondo Semestre”, secondo il contingente provvisorio così distribuito:

- **Medicina e Chirurgia (codice 2366) sede Palermo:**
 - n. **450 (quattrocentocinquanta)*** posti destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- **Medicina e Chirurgia (codice 2384) sede Caltanissetta:**
 - n. **97 (novantasette)*** posti destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ovvero:
 - n. **3 (tre)*** posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264;
- **Medicina e Chirurgia – MedIT (codice 2367) sede Palermo:**
 - n. **78 (settantotto)*** posti destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
 - n. **2 (due)*** posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264;
- **Medicina e Chirurgia – MedIT (codice 2368) sede Caltanissetta:**
 - n. **72 (settantadue)*** posti destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
 - n. **2 (due)*** posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264;
- **Odontoiatria e Protesi Dentaria (codice 2369) sede Palermo:**
 - n. **19 (diciannove)*** posti destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
 - n. **1 (uno)*** posto destinato ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264.
- **Medicina e Veterinaria (codice 2319) sede Palermo:**
 - n. **47 (quarantasette)*** posti destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
 - n. **3 (tre)*** posto destinato ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264.

*** Il contingente indicato nel presente decreto è provvisorio e riporta quanto deliberato nell'Offerta Formativa dell'Università degli Studi di Palermo, in vigore per l'A.A. 2026/2027, in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale MUR, per l'attribuzione dei posti in via definitiva.**

Ai fini dell'accesso al "Semestre Filtro A.A. 2026/2027", lo studente procede all'iscrizione:

- dal **13 luglio 2026** al **3 agosto 2026** ore 18.00 (fuso orario Italia) a compilare e trasmettere la **domanda di iscrizione *on line*** attraverso il portale *University* (www.university.it) secondo le indicazioni indicate nell'art. 4 del presente decreto;
- dal **13 luglio 2026** al **6 agosto 2026** ad effettuare il **pagamento del contributo forfettario di 250,00 €** sul Portale Studenti, dell'Università degli Studi di Palermo, secondo le indicazioni dell'art. 5 del presente decreto. È consigliato, per la compilazione informatica, consultare il *link* seguente:

https://www.unipa.it/servizi/segreteria/content/documenti/semestre-aperto/2026/Compilazione-Domanda-di-Immatricolazione-ad-un-SEMESTRE-FILTRO-26_27.pdf

Lo studente si iscrive a uno dei corsi di studio di cui al presente articolo, e, contemporaneamente, a uno dei corsi di studio, di seguito denominati "Corsi Affini", ai sensi del D.M. n. 941/2026.

L'iscrizione contemporanea al "Semestre Filtro" e al "Corso di Studio Affine", indicati nell'articolo 9 del D.M. n. 941/2026, è consentita anche in deroga al divieto di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 29 luglio 2022, n. 930 (fatto salvo quanto indicato nell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 941/2026).

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le università statali e non statali legalmente riconosciute.

Inoltre, per l'A.A. 2026/2027, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati dalle università non statali legalmente riconosciute.

Articolo 2

Requisiti per la partecipazione alle prove di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di ammissione ai Corsi di Laurea a ciclo unico, oggetto del presente decreto rettorale, i candidati che hanno conseguito, o che conseguiranno entro l'A.S. 2025/2026, il diploma di Scuola Secondaria di secondo grado, rilasciato in Italia.

Sono altresì ammessi i candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero (con almeno 12 anni di scolarità) e riconosciuto equipollente al diploma di Scuola Secondaria di secondo grado che si consegue in Italia.

Oltre alla presentazione della domanda di iscrizione nei termini e con le modalità indicate nel presente decreto, per gli studenti non comunitari si applicano, inoltre, le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia, ed è fatto obbligo di completare la relativa procedura, rinvenibile al *link*:

<https://www.university.it/studenti-stranieri>

indispensabile per il rilascio del visto.

Le Università, ove lo studente interessato non possieda una idonea certificazione relativa alla conoscenza della lingua italiana, hanno il compito di verificare la competenza linguistica per l'accesso ai corsi, nelle forme previste dalle richiamate Procedure.

Articolo 3

Fasi della Procedura di Ammissione

Per l'A.A. 2026/2027, gli studenti, interessati alla presente procedura, sono tenuti a:

- 1) presentare la domanda di iscrizione al Semestre Filtro A.A. 2026/2027, esclusivamente *on line*, attraverso il portale **University** (art.4);
- 2) pagamento del "Contributo Forfettario", tramite il "Portale Studenti" dell'Università degli Studi di Palermo (art.5);
- 3) frequenza Semestre Filtro (art. 6);
- 4) svolgimento esami di profitto (art. 8);
- 5) pubblicazione graduatoria di merito.

Articolo 4

Iscrizione al Semestre Filtro

La procedura per l'iscrizione al "**Semestre Filtro A.A. 2026/2027**" dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in "Medicina e Chirurgia (LM- 41 R)", "Medicina e Chirurgia Indirizzo Tecnologico - MedIT (LM- 41R)", "Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM- 46R)" e "Medicina Veterinaria (LM- 42R)" e a uno dei Corsi di Studio affini in modalità *on line* attraverso il portale "**University**"

www.university.it

La domanda di iscrizione al Portale University va presentata obbligatoriamente:

- dal **13 luglio 2026 al 3 agosto 2026 ore 18:00** (fuso orario Italia)

a compilare e trasmettere la domanda di iscrizione *on line* attraverso il portale *University* (www.university.it), fornendo le informazioni richieste.

Le "Procedure per l'iscrizione al Semestre Filtro relativo all'A.A. 2026/2027" sono regolate e disciplinate dal D.M. n. 941/2026 (Allegato n. 1).

Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al Semestre Filtro sul portale *University*, lo studente deve preliminarmente procedere alla registrazione della sua utenza.

L'accesso all'area personale dello studente sul portale *University* avviene mediante differenti modalità di autenticazione in funzione della tipologia di utenza. Gli studenti di nazionalità italiana accedono tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE).

Gli studenti di nazionalità diversa da quella italiana accedono mediante credenziali personali rilasciate dal portale *University* e conservate in modalità cifrata presso i servizi infrastrutturali gestiti da CINECA.

Ciascuno studente, una volta effettuato l'accesso alla propria area personale, deve procedere all'iscrizione *online* al Semestre Filtro del corso afferente a una delle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41 R), MedIT (LM- 41 R), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46 R), o Medicina Veterinaria (LM-42 R).

Nel caso di mancato pagamento del contributo forfettario (art. 5 del presente decreto rettorale), entro il prescritto termine, o di pagamento effettuato oltre il termine, lo studente non è considerato iscritto al "Semestre Filtro A.A. 2026/2027", a nulla rilevando la sola trasmissione on line della domanda di iscrizione.

Al momento dell'iscrizione *online* al Semestre Filtro, lo studente dichiara di avere preso visione dell'informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, disponibile nella piattaforma, fleggendo l'apposito campo e procede alla registrazione sul portale *University*.

Ai fini della registrazione è necessario fornire le seguenti informazioni (tutti i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori):

Cognome *

Cognome *

Nome *

Paese di nascita *

Provincia di nascita *

Città di nascita *

Data di nascita *

Cittadinanza *

Codice Fiscale *

e-mail *

Residenza: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *

Domicilio: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo * (se diverso dalla residenza)

Telefono/ cellulare *

PEC

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura di accesso ai Corsi di cui all'art. 1 del presente decreto e alla procedura di contemporanea iscrizione di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 71/2025 e di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. n. 941/2026.

I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

All'atto dell'iscrizione al Semestre Filtro lo studente deve:

- dichiarare se ha già frequentato il Semestre Filtro in AA.AA. precedenti, e se sì in che AA.AA., presso quale Ateneo e per quale corso di studio tra quelli delle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico tra Medicina e Chirurgia o MedIT (LM-41 R), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46 R) e Medicina Veterinaria (LM-42 R);
- scegliere una delle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico tra Medicina e Chirurgia o MedIT (LM-41 R), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46 R) e Medicina Veterinaria (LM-42 R) per la quale iscriversi al Semestre Filtro per l'A.A. 2026-2027;
- selezionare l'Università presso la quale intende frequentare il "Semestre Filtro" tra quelle presso cui è attivato il corso di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla Classe prescelta. La sede selezionata per la frequenza del semestre non deve necessariamente coincidere con una delle sedi di cui al successivo punto;
- selezionare, indicandole in ordine di preferenza, le sedi del corso di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla Classe prescelta sulle quali intende concorrere al fine di proseguire al "Secondo Semestre". Lo studente deve selezionare almeno 10 sedi ed è nella sua facoltà opzionare, sempre indicandole in ordine di preferenza, anche tutte le sedi disponibili;
- qualora non iscritto a un corso affine, ovvero se già iscritto a un corso affine e intenda modificare il proprio percorso formativo, scegliere un corso di studio "affine" tra quelli indicati, per l'A.A. 2026/2027, all'art. 9, comma 1, del D.M. n. 941/2026, per il quale intende concorrere ai fini della prosecuzione degli studi nel caso di mancata collocazione in posizione utile per l'assegnazione presso una delle sedi del corso di laurea magistrale a ciclo unico prescelte, di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale indicato;
- per i casi di avvenuta indicazione di un corso affine, selezionare, indicandole in ordine di preferenza, le sedi del corso affine prescelto sulle quali intende concorrere per proseguire al Secondo Semestre in caso di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito dei corsi di cui al punto. Lo studente deve selezionare almeno 5 sedi, ed è nella sua facoltà opzionare, sempre indicandole in ordine di preferenza, anche tutte le sedi disponibili;
- in caso di diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010, invalidità uguale o superiore al 66% o disabilità con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, dichiarare di essere in possesso del relativo certificato;
- nel caso in cui lo studente sia già iscritto a un corso afferente alle Classi LM-41 R, LM-46 R o LM-42 R o a un corso affine, dichiarare il corso di studio e l'Università presso cui è iscritto. In tal caso, ai fini dell'esonero dalla frequenza delle lezioni, lo studente dovrà provvedere a presentare presso l'ateneo dove svolge il Semestre Filtro documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta frequenza, che sarà valutata dall'Ateneo medesimo;
- nel caso in cui lo studente sia già iscritto ad altro corso di studio diverso dai precedenti, dichiarare il corso di studio e l'Università presso cui è già iscritto/immatricolato.
- dichiarare di essere in possesso di un ISEE e di un ISPE uguale o inferiore al valore di cui al decreto direttoriale adottato annualmente ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 17 dicembre 2021, n. 1320.

La trasmissione della domanda di iscrizione *on line* al “Semestre Filtro”, di cui al presente articolo, attraverso la piattaforma “*Universitaly*”, si considera regolarmente conclusa dopo il completamento dell’operazione di invio.

Fino al termine definitivo di trasmissione della domanda, fissato alle ore 18:00 (fuso orario Italia) **del 3 agosto 2026**, il candidato può accedere alla domanda già trasmessa al fine di modificarne o integrarne il contenuto.

Ogni qual volta il candidato decide di riaprire nuovamente il proprio modulo di iscrizione per modificare o integrare i dati già in precedenza confermati tramite l’operazione di invio, dovrà poi procedere ad un nuovo invio della posizione aperta; in tal modo procederà anche al salvataggio dei dati eventualmente modificati/integrati.

Se il candidato non effettua l’invio all’esito della riapertura del modulo di domanda, le eventuali nuove informazioni modificate/integrate non verranno salvate dal Sistema e rimarrà, pertanto, valido il salvataggio dati effettuato dal candidato in occasione dell’ultimo invio regolarmente effettuato nei precedenti accessi.

Fa fede, dunque, l’ultima “conferma” espressa dallo studente entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione.

La sola trasmissione *on line* della domanda non perfeziona l’iscrizione al “Semestre Filtro”, dovendosi provvedere altresì al pagamento del contributo di iscrizione secondo quanto precisato nell’art. 1 del allegato decreto rettorale.

Lo studente che, dopo avere effettuato il pagamento del contributo forfettario presso l’Ateneo scelto, riapre la domanda di iscrizione e modifica, entro i termini previsti per la presentazione della domanda, l’Ateneo precedentemente prescelto per la frequenza del semestre, **è tenuto ad effettuare, entro il termine di pagamento nell’articolo 5 del presente decreto, un nuovo pagamento del contributo forfettario di euro 250,00 presso il nuovo Ateneo indicato.**

Con riferimento al pagamento effettuato nei confronti dell’Ateneo precedentemente selezionato, resta a carico dello studente l’onere di richiedere al medesimo Ateneo il rimborso delle somme versate.

Gli avvisi e le notizie, relativi al “Semestre Filtro”, caricati nell’area riservata dello studente del sito *Universitaly*, ivi comprese quelle relative alla graduatoria e alla sede di assegnazione, hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dello studente.

Lo studente ha l’onere di consultare la propria area personale, e la mancata consultazione esonera l’Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza di quanto ivi pubblicato.

Per le comunicazioni relative alla presente procedura verrà altresì utilizzato anche l’indirizzo e-mail indicato dallo studente all’atto di iscrizione. È pertanto cura e onere dello studente verificare e aggiornare tempestivamente eventuali variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica.

Ai fini dell’accesso al Semestre Filtro, lo studente procede all’iscrizione attraverso il sistema informatico disponibile sul sito *Universitaly*, secondo i termini e le modalità di seguito specificate; lo studente dovrà indicare:

- a) la tipologia di corso di laurea magistrale a ciclo unico ove intende iscriversi tra Medicina e Chirurgia/Classe LM-41 R, Medicina e Chirurgia MedIT/Classe LM-41 R, Odontoiatria e Protesi Dentaria/Classe LM-46 R, Medicina Veterinaria/Classe LM-42 R;
- b) l’Ateneo ove intende frequentare il Semestre Filtro tra quelli presso cui è attivata la Classe di corso di laurea magistrale a ciclo unico cui intende immatricolarsi in esito al Semestre Filtro. Tale scelta non deve necessariamente coincidere con una delle sedi di corso su cui si sceglie di concorrere, ai fini di una utile assegnazione al corso di laurea magistrale prescelto;
- c) la tipologia di corso di studio affine, tra quelli individuati dall’articolo 9 del D.M. n. 941/2026, su cui intende concorrere per l’ipotesi di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito, per l’ammissione al “Secondo Semestre” del corso di laurea magistrale prescelto, salvo il caso in cui lo studente è già iscritto ad un corso di studio affine e di conseguenza non è obbligato ad effettuare la scelta del corso affine né, dunque, ad esercitare alcuna opzione di scelta di sede relativamente ad essi.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà per tale studente, qualora intenda modificare il proprio percorso formativo, di optare per la scelta di un corso affine diverso da quello a cui egli è

già iscritto.

Articolo 5 Contributo Forfettario

Per l'iscrizione al **Semestre Filtro** lo studente è tenuto al pagamento di un **Contributo Forfettario**, pari a **euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00)**, tramite il Portale Studenti, fruibile sul *link*:

<http://studenti.unipa.it/>

Sul Portale Studenti, i codici da utilizzare per l'iscrizione al Semestre Filtro, presso l'Università degli Studi di Palermo, sono i seguenti:

- **2474 Semestre Filtro per l'accesso a Medicina e Chirurgia;**
- **2475 Semestre Filtro per l'accesso a Medicina e Chirurgia - Indirizzo Tecn. (MedIT);**
- **2476 Semestre Filtro per l'accesso a Odontoiatria e Protesi Dentaria;**
- **2477 Semestre Filtro per l'accesso a Medicina Veterinaria.**

Il Contributo Forfettario dovrà essere versato:

- dal **13 luglio 2026** ed entro non oltre il **6 agosto 2026**.

La domanda di iscrizione al "Semestre Filtro A.A. 2026/2027", tramite il Portale Studenti dell'Università degli Studi di Palermo, prevede obbligatoriamente il codice alfanumerico relativo all'iscrizione su "University" per la procedura di accesso dell'A.A. 2026/2027.

Nel caso di mancato pagamento del contributo forfettario entro il termine o di pagamento effettuato oltre il termine, lo studente non è considerato iscritto al Semestre Filtro, a nulla rilevando la sola compilazione e invio della domanda di iscrizione.

È consigliato, per la compilazione informatica, consultare il *link* seguente:

https://www.unipa.it/servizi/segreteria/content/documenti/semestre-aperto/2026/Compilazione-Domanda-di-Immatricolazione-ad-un-SEMESTRE-FILTRO-26_27.pdf

Lo studente che, al termine del Semestre Filtro, si immatricola ad uno dei corsi di cui all'articolo 1, ovvero ad un corso di studio non compreso tra quelli di cui all'articolo 9 del DM n. 941/2026, nella medesima o in diversa Università rispetto a quella in cui ha frequentato il Semestre Filtro, è tenuto al pagamento delle tasse universitarie annuali, calcolate secondo le disposizioni vigenti nell'Università di immatricolazione, decurtate del Contributo ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Lo studente che, al termine del Semestre Filtro, si immatricola ad uno dei corsi di studio affini di cui all'articolo 9 del D.M. n. 941 del 2026, nella medesima o in diversa Università rispetto a quella in cui ha frequentato il Semestre Filtro, è tenuto al pagamento delle tasse universitarie annuali, calcolate secondo le disposizioni vigenti nell'Università di immatricolazione, riparametrate in relazione alla durata del Secondo Semestre.

Il pagamento delle tasse universitarie è effettuato prima dell'inizio delle attività didattiche del Secondo Semestre.

Gli studenti vincitori o idonei ai benefici per la tutela del diritto allo studio per il Semestre Filtro ottengono il rimborso delle somme eventualmente versate ai sensi del comma 1 e sono immatricolati al Secondo Semestre senza l'obbligo di pagamento, nelle more dell'acquisizione del diritto ai benefici.

Nel caso in cui lo studente non rientri tra gli idonei o vincitori, ovvero la prima *tranche* dello stesso in caso di rateizzazione, è effettuato entro quindici giorni dalla pubblicazione della relativa graduatoria.

In ogni caso si rimanda al Regolamento sulla Contribuzione Studentesca, in vigore per l'A.A. 2026/2027.

Articolo 6

Semestre Filtro

Le attività formative del “Semestre Filtro”, di norma, iniziano il 1° settembre 2026 e si concludono almeno 10 giorni prima della data di svolgimento del primo esame di profitto.

Il Semestre Filtro si compone dei seguenti insegnamenti, a cui sono assegnati 6 crediti formativi (CFU) ciascuno:

- a) Chimica e Propedeutica Biochimica;**
- b) Fisica;**
- c) Biologia.**

Le Università disciplinano, nell'esercizio della propria autonomia, le metodologie e le conseguenti modalità didattiche per l'erogazione delle attività formative, ai sensi della normativa vigente, con gli adeguati piani di studio, al fine di erogare gli insegnamenti di cui al comma 2 del D.M. n. 941/2026.

La frequenza ai corsi di studi è obbligatoria ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE. È onere dell'Università degli Studi di Palermo, predisporre un sistema di controllo della partecipazione degli studenti alle attività didattiche.

Articolo 7

Adattamento alle prove di accesso – Disabilità e Neurodiversità

Le prove d'esame, per il superamento delle discipline indicate nell'articolo 6 del presente decreto, sono organizzate dall'Università degli Studi di Palermo tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, con disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992, nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010, e dei candidati con bisogni educativi speciali, connessi ad altro tipo di disturbo evolutivo specifico che incida sull'apprendimento.

I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 o con certificazione attestante bisogni educativi speciali, connessi ad altro tipo di disturbo evolutivo specifico che incida sull'apprendimento, possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi, facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel presente decreto.

Verranno adottate, sulla base delle necessità correlate alle richieste formulate, tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono.

La richiesta va inoltrata dal candidato mediante il modulo appositamente predisposto e disponibile sul *link*:

<https://tiny.unipa.it/mvwQ0>

Il modulo, compilato in ogni sua parte e corredato delle previste certificazioni da allegare, dovrà essere inoltrato al **Ce.N.Dis (Centro di Ateneo per la Disabilità e la Neurodiversità)**, inderogabilmente dal:

- entro non oltre il 6 agosto 2026.

Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti pena l'**esclusione dei benefici richiesti**.

Gli adattamenti possono essere richiesti solo se in possesso dei seguenti documenti:

- a) Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n.104 del 1992, dovrà presentare la certificazione comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto, al fine di consentire un'adeguata organizzazione del servizio richiesto. Il mancato invio della documentazione sopraindicata precluderà la predisposizione dei necessari ausili richiesti per lo svolgimento delle prove. Il candidato, con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n.104 del 1992, ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo

svolgimento della prova.

- b) Il candidato con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170 del 2010, dovrà presentare la certificazione della diagnosi rilasciata dal SSN o da centri o professionisti accreditati dalla propria Regione accompagnata da un documento di conformità rilasciato dal SSN. La certificazione deve essere rilasciata da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita.

Le certificazioni rilasciate da specialisti privati dovranno comunque essere complete e redatte secondo tutti i requisiti definiti dalla Consensus Conference sui Disturbi specifici dell'apprendimento del 2011.

Al candidato con diagnosi di DSA, in conformità a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al D.M. 12 luglio 2011, protocollo n. 5669, è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, l'Ateneo può consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento della prova stessa, l'utilizzo di strumenti compensativi (es. calcolatrice non scientifica, affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo).

Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti simili.

- c) Il candidato con bisogni educativi speciali connessi ad altro tipo di disturbo evolutivo specifico che incida sull'apprendimento deve presentare la documentazione rilasciata da uno specialista del SSN. Al candidato con tale tipo di diagnosi è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione su valutazione del Consiglio Scientifico del Ce.N.Dis, che potrà anche valutare l'opportunità di altre misure compensative coerenti con la documentazione presentata.

La documentazione deve essere chiara e completa di tutte le informazioni utili a capire le necessità specifiche del candidato. Il Consiglio Scientifico del Ce.N.Dis individua l'adattamento della prova coerente con la documentazione presentata e la comunica ai candidati all'indirizzo *email* indicato nel modulo.

I candidati con invalidità, disabilità, con DSA, con bisogni educativi speciali connessi ad altro tipo di disturbo evolutivo specifico che incida sull'apprendimento, residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure sopra descritte, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità, di DSA o del bisogno educativo speciale rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione in lingua italiana o in lingua inglese, conforme al testo originale, con la relativa autocertificazione.

Solo al termine dei tempi aggiuntivi concessi decorrono i 30 minuti di intervallo tra ciascuna delle prove oggetto di esame.

Il **Consiglio Scientifico del Ce.N.Dis** dell'Università degli Studi di Palermo è l'organo di Le procedure concorsuali, di cui al presente decreto, sono organizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 104/1992, relativa alla "Assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e della legge n. 170/2010, relativa ai "Disturbi specifici di apprendimento (DSA)".

Il **Ce.N.Dis**, inoltre, è competente ad effettuare e ricevere ogni comunicazione con i soggetti portatori di disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), al seguente indirizzo *mail*:

cendis@unipa.it

Articolo 8

Modalità di svolgimento degli esami di profitto del Semestre Filtro

Gli esami di profitto relativi agli insegnamenti di "Chimica e Propedeutica Biochimica", "Fisica" e "Biologia" - di cui all'articolo 6, comma 2, del D.M. n. 941/2026, del "Semestre Filtro" dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41R), MedIT (LM-41R), Odontoiatria e Protesi dentaria (LM-46R) e Medicina veterinaria (LM-42R) si svolgono al termine delle attività formative erogate da ciascuna Università.

La sessione degli esami di profitto è articolata in n. 2 (due) prove di esame relative a ciascun insegnamento.

Al termine delle attività formative lo studente ha a disposizione una sessione di esame, nell'ambito della quale è chiamato a sostenere l'esame di profitto relativo a ciascuno dei tre insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2, del D.M. n. 941/2026.

Gli esami di profitto dei tre insegnamenti, si svolgono nella medesima data e contemporaneamente in tutte le Università in cui è erogato il "Semestre Filtro", anche in deroga al divieto di sostenere esami nella medesima data previsto dai Regolamenti didattici di Ateneo.

La sessione degli esami di profitto del "Semestre Filtro A.A. 2026/2027", di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 10 luglio 2026, n. 941, relativa ai tre insegnamenti di cui all'art. 6, comma 2, del predetto decreto, è articolata in 2 (due) prove relative a ciascun insegnamento, che si svolgeranno secondo il seguente calendario:

- **prima prova** di Chimica e propedeutica biochimica, di Fisica e di Biologia:
giovedì 10 dicembre 2026, dalle ore 11:00 (fuso orario Italia);
- **seconda prova** di Chimica e propedeutica biochimica, di Fisica e di Biologia:
lunedì 11 gennaio 2027, dalle ore 11:00 (fuso orario Italia).

Lo studente è tenuto a sostenere almeno una delle due prove di esame previste per ciascuno dei tre insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2, del D.M. n. 941/2026.

Per lo svolgimento di ogni prova relativa a ciascuno insegnamento è assegnato un tempo pari a 50 minuti.

Le prove si svolgono nel medesimo giorno e orario in tutte le Università che erogano il Semestre Filtro, secondo le indicazioni e le modalità contenute nell'Allegato 2 del D.M. n. 941/2026.

Possono sostenere gli esami solo gli studenti che hanno ottemperato agli obblighi di frequenza previsti per i tre insegnamenti, verificati secondo le modalità disposte da ciascuna Università, salvo quanto disposto dall'articolo 6 del D.M. n. 941/2026.

Gli studenti si iscrivono all'esame tramite le apposite piattaforme, ovvero tramite la prenotazione all'esame disponibile sul "Portale Studenti", messa a disposizione dall'Università degli Studi di Palermo, e sostengono le prove nella sede indicata dall'Ateneo presso il quale hanno frequentato il "Semestre Filtro".

Le prove di esame sono di identico contenuto in tutte le sedi in cui si effettuano, come da programmi previsti dai rispettivi Syllabus di cui all'articolo 13, comma 2, del D.M. n. 941/2026.

Ciascuna prova di esame si compone di **trentuno (31) domande**, articolate come segue:

- **ventuno (21) domande a risposta multipla;**
- **dieci (10) domande a risposta con modalità a completamento.**

Per ciascuna delle domande a risposta multipla gli studenti hanno a disposizione cinque opzioni di risposta, una sola delle quali corretta.

Per le domande a risposta con modalità a completamento lo studente è chiamato a inserire la risposta corretta mancante, espressiva di un solo e univoco concetto.

Ciascuna Università provvede a nominare una Commissione di vigilanza che verifica il corretto svolgimento delle prove, tra i cui componenti è designato un Presidente e un Responsabile d'aula, ove occorra.

Il Presidente della predetta Commissione o il Responsabile d'aula, ove designato, redige il verbale d'aula per ciascuna prova d'esame.

Ciascuna Università nomina altresì una Commissione di esame secondo quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo, incaricata della correzione delle prove.

Per lo svolgimento di ciascuna prova di esame è assegnato un tempo di:

- **50 (cinquanta) minuti** per lo svolgimento della prova;
- **30 (trenta) minuti** di intervallo tra una prova e l'altra.

Lo studente è tenuto a presenziare per tutta la durata delle prove, indipendentemente da quella/e che deve sostenere.

Il consorzio interuniversitario CINECA è incaricato della predisposizione dei plichi delle prove di

esame destinati a ciascuna Università, in un numero corrispondente agli studenti iscritti al Semestre Filtro, sulla base dei dati forniti dalle stesse. Le Università provvedono al ritiro delle scatole sigillate, in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che sostengono le prove, presso la sede legale di CINECA nella città di Casalecchio di Reno (Bologna), secondo apposito calendario, reso disponibile agli Atenei.

Ogni scatola contiene:

- a) cinquanta (50) plichi per ciascuna prova contenenti il materiale;
- b) una busta contenente cinquantacinque (55) coppie di etichette adesive pretagliate, recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, destinate all'abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica dello studente.

Al momento della consegna delle scatole, il CINECA provvede altresì a consegnare le schede anagrafiche precompilate contenenti i dati anagrafici degli studenti iscritti alle prove di esame, nonché una scatola contenente le schede anagrafiche in bianco da utilizzare solo in caso di necessità di sostituzione.

A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna università appronta idonee misure e iniziative per la corretta e diligente custodia e la garanzia dell'integrità del materiale consegnato, al fine di evitare alterazioni, manipolazioni e sottrazioni.

Per ogni prova di esame la Commissione vigila sulla regolarità dello svolgimento delle prove e, ove lo ritenga opportuno, può nominare uno o più Responsabili d'aula, qualora risulti necessario al fine del buon esito delle operazioni di sorveglianza.

Prima dell'inizio di ciascuna prova, il Presidente della Commissione, primo periodo, procede all'identificazione e alla consegna delle schede anagrafiche precompilate. Successivamente, il Presidente sorteggia quattro studenti tra quelli presenti in aula, al fine di verificare l'integrità delle scatole. Solo all'esito di tali adempimenti, la medesima Commissione procede alla consegna agli studenti del plico relativo alla prima prova di esame e, successivamente, provvede alla distribuzione degli altri plichi al termine di ciascuna prova. Di queste operazioni il Presidente o il Responsabile d'aula è tenuto a dare conto nel verbale d'aula.

Nel caso in cui uno o più studenti segnalino irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente o il Responsabile d'aula verifica l'attendibilità della segnalazione e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico. Detta operazione deve risultare dal verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni.

I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere opportunamente custoditi.

Ogni plico contiene:

- a) i fogli con le domande relative a ciascuna prova di esame recanti il codice identificativo del plico nonché n. 2 fogli dedicati alla brutta copia;
- b) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico;
- c) un foglio sul quale è apposto il codice identificativo del plico nonché l'indicazione dell'Università e dell'insegnamento a cui si riferisce ciascuna prova d'esame.

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria, nel corso di ciascuna prova, anche di uno solo dei documenti indicati alle lettere **a)** e **b)** comporta la sostituzione integrale del plico, in quanto tali documenti sono contraddistinti dal medesimo codice identificativo del plico.

Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove lo studente apporti segni o correzioni che comportano un'obiettivo difficoltà a identificare lo studente: in quel caso la commissione, dandone atto nel verbale d'aula, sostituisce la scheda anagrafica precompilata con una scheda bianca sostitutiva tra quelle fornite al momento della consegna, secondo quanto previsto dal precedente punto, nella quale lo studente indica i propri dati.

All'esito di tali adempimenti, il Presidente o il Responsabile d'aula redige una dichiarazione dalla quale risultano l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero dei plichi eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro studenti sorteggiati.

Per la compilazione del modulo risposte, lo studente deve utilizzare esclusivamente la penna di colore nero data in dotazione dall'Università degli Studi di Palermo.

Con riferimento alle 21 domande a risposta multipla, lo studente contrassegna la risposta prescelta

apponendo il segno X nella corrispondente casella (tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). È consentita la possibilità di correggere una sola volta la risposta eventualmente già data ad una domanda, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio. Con riferimento alle 10 domande a risposta con modalità a completamento, lo studente inserisce la parola mancante nell'apposito spazio disponibile in stampatello maiuscolo. È consentita la possibilità di correggere la parola una sola volta tramite l'inserimento di una diversa parola nello spazio sottostante a quello precedentemente utilizzato, avendo cura di annerire completamente la precedente risposta.

Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascuna domanda, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile.

Ogni studente, all'inizio di ciascuna prova, appone una delle quattro etichette adesive identiche fornite dalla commissione, sulla scheda anagrafica. Lo studente provvede ad apporre le altre tre etichette, al termine di ciascuna prova d'esame, una su ciascun modulo risposte.

L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva dello studente che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle quattro etichette.

Lo studente sottoscrive, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte.

A conclusione di queste operazioni, lo studente inserisce la scheda anagrafica e il modulo risposte, ciascuno nell'apposito contenitore chiuso e predisposto a tale scopo.

Al termine delle prove, il Presidente o il Responsabile d'aula provvede a:

- a) chiudere i contenitori contenenti i moduli di risposta e le schede anagrafiche, alla presenza dei quattro studenti sorteggiati;
- b) apporre una firma sulle etichette utilizzate per la chiusura dei contenitori;
- c) invitare i quattro studenti ad apporre la propria firma sulla stessa etichetta;
- d) confezionare altri contenitori in cui devono essere conteggiati, racchiusi e sigillati i plichi restituiti che sono stati oggetto di sostituzione, nonché i plichi non utilizzati e i verbali d'aula.

Al momento della consegna da parte degli studenti dei moduli risposta, il Presidente o il Responsabile d'aula, in presenza di ciascuno studente, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria di merito, sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il seguente materiale:

- 1) i fogli in cui sono stampati le domande relative alla prova;
- 2) le schede anagrafiche;
- 3) il foglio di controllo del plico.

Tutto il materiale sopra descritto viene conservato dall'Università per cinque anni dallo svolgimento di ciascuna prova di esame.

Nei giorni e negli orari esclusivamente indicati dal calendario reso disponibile a tutti gli Atenei, ogni Università, a cura di un responsabile amministrativo, provvede a consegnare tutto il materiale indicato nei punti precedenti, tranne quello trattenuto dalle Università, presso le sedi del CINECA nella città di Casalecchio di Reno (Bologna), al fine di procedere alla rilevazione informatizzata delle risposte. Il facsimile del verbale di consegna è reso disponibile dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) tramite CINECA. La consegna a CINECA è svolta dopo lo svolgimento di ciascuna giornata di esame di profitto, secondo il calendario definito dal Ministero dell'Università e della Ricerca che sarà reso disponibile sul sito riservato alle Università.

Il materiale non potrà per alcun motivo essere custodito dal CINECA e dovrà essere ripreso in consegna dall'Università immediatamente al termine della procedura di rilevazione informatizzata delle risposte.

La valutazione delle prove è rimessa alla Commissione di esame, previa rilevazione informatica da parte del CINECA delle risposte fornite alle domande. La somma del punteggio conseguito nelle domande a risposta multipla e nelle domande a risposta con modalità a completamento, determinato dalla predetta Commissione, costituisce il punteggio di esame con il quale, salvo il

caso di espresso rifiuto, lo studente concorre alla graduatoria di merito.

Il Presidente della medesima Commissione provvede al caricamento nella piattaforma informatica del punteggio di esame e del verbale di correzione delle prove, debitamente sottoscritto.

Il responsabile del procedimento ovvero il suo delegato per ciascuna Università assiste alle operazioni di scansione dei moduli risposte presso la/le sede/i del CINECA e provvede al loro ritiro, al termine delle operazioni, dal CINECA, in modo che tutti i documenti relativi al singolo studente siano conservati agli atti dell'Università.

Il Ministero dell'Università e della ricerca pubblica sul sito www.university.it, nell'area riservata agli studenti e nel rispetto della normativa per la protezione sui dati personali, esclusivamente il punteggio in ordine di codice etichetta. Tali dati restano disponibili nell'area riservata agli studenti fino alla conclusione delle procedure.

Le Università inviano al CINECA, in modalità telematica e attraverso un sito riservato, le scansioni delle schede anagrafiche secondo le specifiche tecniche che verranno successivamente comunicate agli Atenei.

Dopo la procedura di determinazione del punteggio e caricamento del verbale di correzione di, le Università procedono alla trasmissione delle schede anagrafiche degli studenti per consentire al CINECA l'associazione di queste ai moduli di risposta.

Dopo l'associazione, il CINECA procede alla trasmissione telematica attraverso il sito riservato, dei punteggi conseguiti dagli studenti.

Nel Caso in cui lo studente sostenga entrambe le prove calendarizzate per il medesimo insegnamento, ai fini della determinazione del punteggio prevale automaticamente la prova in cui lo studente ha conseguito il punteggio più elevato, perché sia pari o superiore a diciotto su trenta (18/30).

Al termine della sessione d'esame sessione d'esame di cui all'art. 7 comma 2, del D.M. n. 941/2026, lo studente è tenuto a manifestare la propria volontà di accettare o rifiutare la votazione conseguita in ciascun insegnamento per il quale abbia riportato una votazione pari o superiore a diciotto su trenta (18/30), entro le ore 23.59 (fuso orario Italia) del giorno successivo alla pubblicazione degli esiti della seconda prova.

In mancanza di espressa manifestazione di volontà nel termine di cui al periodo precedente, la votazione si intende accettata.

Il CINECA, tramite sistema informatico, procede a comunicare all'università presso cui lo studente è iscritto l'accettazione o il rifiuto della votazione.

Attraverso il portale *University* ciascuno studente accede alla propria area personale, mediante autenticazione informatica, effettuata tramite credenziali individuali o altro sistema di autenticazione previsto dalla piattaforma. L'accesso all'area personale dello studente sul portale *University* avviene mediante differenti modalità di autenticazione in funzione della tipologia di utenza. Gli studenti di nazionalità italiana accedono tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE). Gli studenti di nazionalità diversa da quella italiana accedono mediante credenziali personali rilasciate dal portale *University* e conservate in modalità cifrata presso i servizi infrastrutturali gestiti da CINECA.

Nella predetta area è resa disponibile un'apposita sezione riservata, accessibile esclusivamente mediante sistema di autenticazione rafforzata a due fattori (2FA), basato sulla verifica di due elementi distinti e indipendenti, attraverso la quale lo studente può:

- consultare i punteggi conseguiti nelle prove;
- esprimere la propria scelta in ordine all'accettazione o al rifiuto della votazione conseguita;
- visualizzare le immagini del proprio elaborato e della scheda anagrafica.

Le immagini dell'elaborato e della scheda anagrafica sono rese disponibili per il relativo *download* da parte dello studente interessato.

La medesima sezione - accessibile solo con autenticazione a due fattori - sarà altresì utilizzata per la messa a disposizione della graduatoria di merito, delle assegnazioni, e per ogni altra informazione ad esse connessa.

L'autenticazione a due fattori costituisce requisito minimo e inderogabile di sicurezza ai fini della protezione delle credenziali di accesso, della prevenzione degli accessi non autorizzati e della tutela dei dati personali e delle informazioni trattate nell'ambito della procedura.

Articolo 9

Commissione

La Commissione degli esami, con gli eventuali Responsabili d'aula, verrà nominata con Decreto Rettorale, e sarà pubblicata all'indirizzo *web*:

www.unipa.it/target/futuristudenti/accesso-programmato/corsi-accesso-programmato-nazionale/concorsi/

Articolo 10

Definizione del punteggio, valutazione d'esame e rinuncia

Le prove d'esame sono valutate in trentesimi, oltre alla lode a cui è attribuito il valore di un punto. Ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito, il punteggio è attribuito come segue:

- **1 punto per ogni risposta esatta;**
- **0 punti per ogni risposta omessa;**
- **meno 0,25 (- 0,25) punti per ogni risposta errata.**

Per la valutazione complessiva delle tre prove d'esame, sono attribuiti al massimo **novantatré (93) punti**.

Ai fini della determinazione del voto d'esame per la carriera dello studente, i punteggi conseguiti nelle prove si arrotondano all'unità più prossima solo qualora lo studente abbia superato l'esame conseguendo un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30).

Nel caso in cui lo studente sostenga entrambe le prove calendarizzate per il medesimo insegnamento, ai fini della determinazione del punteggio prevale automaticamente la prova in cui lo studente ha conseguito il punteggio più elevato, purché sia pari o superiore a diciotto su trenta (18/30).

Entro il giorno successivo alla pubblicazione degli esiti della seconda prova lo studente è tenuto a manifestare la propria volontà di accettare o rifiutare la votazione conseguita in ciascun insegnamento per il quale abbia riportato una votazione pari o superiore a diciotto su trenta (18/30). In mancanza di espressa manifestazione di volontà nel termine di cui al periodo precedente, la votazione si intende accettata. La votazione accettata rileva ai fini dell'inserimento e della collocazione dello studente nelle graduatorie di merito nazionali.

Il rifiuto della votazione determina, in caso di utile collocazione nelle graduatorie di merito nazionali, l'obbligo di conseguire i crediti formativi con riferimento al relativo insegnamento, presso l'Ateneo di assegnazione secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 13 del D.M. n. 941/2026.

Le università possono prevedere che i punteggi conseguiti negli esami di profitto del Semestre Filtro non concorrano alla determinazione della media delle votazioni degli esami di profitto, previa richiesta dello studente.

Articolo 11

Corsi di Laurea Affini

I corsi affini relativi alle Classi delle Lauree Magistrali a ciclo unico LM-41R, LM-46R e LM-42R sono tutti i Corsi di studio afferenti alla Classe delle Lauree in Biotecnologie (L-2R), alla Classe delle Lauree in Scienze Biologiche (L-13R), alla Classe delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico in Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13R), alla Classe delle Lauree in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38R), nonché, i corsi di studio afferenti alle Classi delle Lauree per le Professioni sanitarie che presentano un rapporto tra iscritti al primo anno e posti disponibili per il medesimo anno, riferito all'anno accademico precedente, inferiore a 0,9. Tali corsi di studio, per l'A.A. 2026/2027, sono i seguenti:

- a) Assistenza sanitaria afferente alla Classe L/SNT4;
- b) Educazione professionale afferente alla Classe L/SNT2;
- c) Infermieristica afferente alla Classe L/SNT1;
- d) Podologia afferente alla Classe L/SNT2;

- e) Tecniche audiometriche afferente alla Classe L/SNT3;
- f) Tecniche audioprotesiche afferente alla Classe L/SNT3;
- g) Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro afferente alla Classe L/SNT4;
- h) Terapia occupazionale afferente alla Classe L/SNT2;
- i) Tecniche di Laboratorio biomedico afferente alla Classe L/SNT3.

Con provvedimento annuale il Ministero aggiorna l'elenco dei predetti corsi delle Classi di Laurea per le Professioni sanitarie, tenendo conto del criterio di cui al primo periodo.

Gli studenti sono ammessi ai corsi di studio afferenti alle Classi individuate dal comma 1 del D.M. n. 941/2026, secondo le modalità indicate nel presente decreto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, per l'anno accademico 2026/2027 sono derogati, in caso di sovrannumero di cui all'art. 13 comma 7, del D.M. n. 941/2026, i requisiti di docenza relativi alla numerosità massima della Classe di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 e ss.mm.ii.

Qualora in esito alla graduatoria dei corsi affini di cui al presente decreto, residuino anche una volta esauriti gli scorrimenti, dei posti presso corsi di studio ad accesso programmato, gli Atenei possono procedere all'indizione di una prova suppletiva di accesso al fine della loro integrale copertura. In tal caso, le Università, nella loro autonomia e in coerenza con la normativa in materia di accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, valorizzano il percorso formativo dei candidati alla prova suppletiva che abbiano frequentato il Semestre Filtro per l'anno accademico 2026/2027 e che non risultino collocati nella graduatoria di merito nazionale in posizione utile per l'accesso ad uno dei corsi di studio previsti dal D.M. n. 941/2026.

Articolo 12

Graduatorie di Merito Nazionali corsi di Medicina

Le graduatorie di merito nazionali dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico LM-41 R o LM-46 R o LM-42 R si compongono di tre sezioni alle quali gli studenti che hanno conseguito l'esame di profitto in almeno uno dei tre insegnamenti previsti nel Semestre, accedono nel seguente ordine:

- a) nella prima sezione sono collocati gli studenti che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) in ciascun esame relativo agli insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2, D.M. n. 941/2026;
- b) nella seconda sezione sono collocati gli studenti che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di due dei tre insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2, del D.M. n. 941/2026, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione all'insegnamento per il quale non è stato conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), ai fini della successiva immatricolazione al Secondo Semestre del corso di laurea prescelto;
- c) nella terza sezione sono collocati gli studenti che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto relativi ad uno dei tre insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2, del D.M. n. 941/2026, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione agli insegnamenti per i quali non è stato conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), ai fini della successiva immatricolazione al Secondo Semestre del corso di laurea prescelto.

Gli studenti che accedono alla graduatoria di uno dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico LM-41 R o LM-46 R o LM-42 R, in relazione alle quali hanno effettuato l'iscrizione al Semestre Filtro, secondo le seguenti modalità:

- a) gli studenti di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 300 punti e il punteggio ottenuto negli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati;

- b) gli studenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 200 punti e il punteggio ottenuto in due dei tre esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati, salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 12, comma 1, del D.M. n. 941/2026, ai fini della successiva immatricolazione al Secondo Semestre del corso di studio prescelto;
- c) gli studenti di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 100 punti e il punteggio ottenuto in uno degli esami di profitto conseguito e accettato, salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 12, comma 1, del D.M. n. 941/2026, ai fini della successiva immatricolazione al Secondo Semestre del corso di studio prescelto.

In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

- a) in caso di parità tra uno o più studenti invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n.104 del 1992 e uno o più studenti non rientranti nelle predette categorie, viene preferito lo studente invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- b) nei casi di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane;
- c) nei casi di ulteriore parità prevale lo studente con la media aritmetica più alta dei voti ottenuti negli esami di profitto.

Gli studenti collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali, sono assegnati e si immatricolano, nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, ovvero si iscrivono ai fini del conseguimento dei crediti, nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1, in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza scelto in sede di iscrizione, ovvero in altra sede sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati e delle ulteriori scelte effettuate dagli studenti, ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3 del D.M. n. 941/2026 e secondo le procedure e i termini previsti dagli Allegati 3 e 4 che costituiscono parte integrante del decreto ministeriale indicato.

In caso di mancata immatricolazione/iscrizione nei termini prescritti, lo studente decade dalla possibilità di immatricolarsi/isciversi al corso di laurea magistrale a ciclo unico di assegnazione, ferma restando la possibilità di immatricolarsi e proseguire gli studi in uno dei corsi affini, di cui all'art. 11 del presente decreto, secondo le procedure ed i termini indicati.

Gli eventuali posti non utilizzati nell'ambito delle graduatorie degli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero, sono resi disponibili per le assegnazioni e le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia, nelle relative graduatorie.

Gli eventuali posti residui sono utilizzati dalle Università per cambi di sede relativi al primo anno, in relazione all'accertamento di gravi motivi debitamente documentati, ovvero per le procedure di iscrizione per anni successivi al primo.

Nel caso in cui la collocazione nelle graduatorie di merito non consenta la prosecuzione del percorso di studi nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41 R) o odontoiatria e protesi dentaria (LM-46 R) o medicina veterinaria (LM-42 R), lo studente può proseguire nel corso di studio affine di cui all'articolo 11, indicato in sede di iscrizione in una delle sedi opzionate, secondo l'ordine di collocazione nelle graduatorie di merito e delle preferenze espresse. Lo studente è ammesso, anche in sovrannumero, di norma nel limite del venti per cento dei posti disponibili presso ciascuno Ateneo, secondo le procedure ed i termini previsti dall'Allegato 5 del D.M. n. 941/2026.

Qualora lo studente – a fronte della saturazione dei posti disponibili – non trovi utile collocazione presso le sedi opzionate al momento dell'iscrizione, può proseguire il percorso di studio presso una diversa sede, tenuto conto della redistribuzione dei posti non assegnati. A tal fine, lo studente procede a indicare un ordine di preferenza delle sedi ancora disponibili.

Qualora lo studente, all'esito della procedura precedente, non trovi utile collocazione, si procede all'assegnazione d'ufficio nella sede con disponibilità di posti più prossima alla residenza/domicilio indicati in sede d'iscrizione ai sensi dell'Allegato 1, numero 2, del D.M. n. 941/2026. In subordine,

si procede all'assegnazione d'ufficio nella sede più prossima alla residenza/domicilio indicati in sede d'iscrizione. Lo studente è assegnato al corso affine secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito negli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e, in caso di parità, si applicano i criteri indicati nel presente articolo.

In caso di mancata immatricolazione nei termini prescritti, lo studente decade dalla possibilità di immatricolarsi.

Il **22 gennaio 2027, ore 16.00 (fuso orario Italia)**, sul sito *University*, nella specifica sezione riservata accessibile con autenticazione a due fattori presente all'interno dell'area personale di ogni studente del "Semestre Filtro", è pubblicata la graduatoria nazionale di merito degli studenti provenienti dai Paesi UE e non UE e residenti in Italia, relativa al corso di laurea magistrale a ciclo unico per il quale lo studente si è iscritto al Semestre Filtro, con l'indicazione, per ogni candidato, dei suoi dati identificativi, della posizione in graduatoria e del punteggio ottenuto ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 2 del D.M. n. 941/2026. La predetta graduatoria è articolata in tre sezioni in ragione del numero di esami di profitto superati dallo studente nella sessione di esame del Semestre, e redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 941/2026.

Nella medesima data e nella medesima sezione riservata dell'area personale dello studente è, altresì, pubblicata l'indicazione, per ogni studente, della sede universitaria alla quale è assegnato e risulta immatricolabile, ovvero iscrivibile ai fini del recupero dei crediti formativi per gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.M. n. 941/2026.

L'assegnazione degli studenti ad una delle sedi di corso di studio prescelta di cui al presente punto è effettuata in ragione:

- della posizione che ricopre in graduatoria in base al punteggio di cui all'art. 10 del D.M. n. 941/2026;
- dell'ordine delle scelte di sede che ha preventivamente effettuato all'atto dell'iscrizione al Semestre;
- delle scelte degli studenti che lo precedono in graduatoria;
- nonché del numero dei posti disponibili su ogni sede.

Per l'accesso e la correlata visualizzazione della graduatoria e delle assegnazioni è fatto obbligo agli studenti di utilizzare un sistema di autenticazione rafforzata a due fattori (2FA), basato sulla verifica di due elementi distinti e indipendenti. Tale misura costituisce requisito minimo e inderogabile di sicurezza ai fini della protezione delle credenziali di accesso, della prevenzione degli accessi non autorizzati e della tutela dei dati personali e delle informazioni trattate nell'ambito della procedura.

Attraverso il portale *University* ogni singolo studente può accedere alla propria area personale, previa autenticazione informatica, tramite credenziali individuali da egli stesso definite o altro sistema di autenticazione. L'accesso all'area personale dello studente sul portale *University* avviene mediante differenti modalità di autenticazione in funzione della tipologia di utenza. Gli studenti di nazionalità italiana accedono tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE). Gli studenti di nazionalità diversa da quella italiana accedono mediante credenziali personali rilasciate dal portale *University* e conservate in modalità cifrata presso i servizi infrastrutturali gestiti da CINECA.

Dentro tale area personale verrà attivata una apposita sezione riservata, alla quale lo studente potrà accedere solo tramite autenticazione a due fattori, dove potrà visualizzare la pubblicazione della graduatoria di merito nazionale, delle assegnazioni, e di ogni altra informazione ad esse connesse.

Lo studente, dopo l'accesso alla propria area riservata, visiona e verifica tutte le informazioni presenti.

I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

Le Graduatorie di merito degli "Studenti dei Paesi UE e Non UE residenti in Italia" sono gestite ai sensi del dell'Allegato 3 del D.M. n. 941/2026.

Per la tempistica e la gestione delle graduatorie di merito per gli Studenti dei Paesi non UE

residenti all'estero si applica quanto disciplinato nell'Allegato 4 del D.M. n. 941/2026.

Articolo 13

Procedura Assegnazione ai Corsi Affini

Il **16 febbraio 2027, ore 17.00 (fuso orario Italia)**, sul sito *University*, nella specifica sezione riservata accessibile con autenticazione a due fattori presente all'interno dell'area personale di ogni studente del "Semestre Filtro", è pubblicata l'assegnazione degli studenti provenienti dai Paesi UE e non UE residenti in Italia nonché degli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero, ai Corsi Affini di cui all'articolo 11 del presente decreto, a cui risultano immatricolabili, ovvero iscrivibili ai fini del recupero dei CFU per gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.M. n. 941/2026, secondo l'ordine di preferenza indicato all'atto dell'iscrizione al Semestre ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale indicato.

L'assegnazione degli studenti al Corso Affine e alle relative sedi prescelte è effettuata in ragione:

- della posizione che ricopre in graduatoria in base al punteggio di cui all'art. 10 del D.M. n. 941/2026;
- dell'ordine delle scelte di corso e di sede che ha preventivamente effettuato all'atto dell'iscrizione al semestre;
- delle scelte degli studenti che lo precedono in graduatoria,
- nonché del numero dei posti disponibili.

dei CFU per gli studenti di cui all'art. 11 comma 3, del D.M. n. 941/2026, per l'A.A. 2026/2027 ai corsi affini di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale indicato.

Gli studenti del "Semestre Filtro" che non si immatricolano ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia o in MedIT (LM-41 R), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46), Medicina Veterinaria (LM-42) o ai Corsi Affini, si possono immatricolare ad altro corso di studio, ivi inclusi i predetti corsi affini, nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dalla normativa e in presenza di posti disponibili, anche oltre i termini previsti dai "Regolamenti Didattici di Ateneo", comunque non oltre il **12 marzo 2027**.

La procedura di assegnazione ai "Corsi Affini", verrà gestita ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 941/2026 e del relativo "Allegato 5".

Articolo 14

Ammissione al Secondo Semestre

Sono ammessi al Secondo Semestre dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico LM-41 R o LM-46 R o LM-42 R, gli studenti di cui all'articolo 1 del presente decreto che hanno conseguito tutti i crediti formativi universitari ("CFU") stabiliti per gli esami di profitto del Semestre Filtro, di cui all'articolo 6, comma 2 del D.M. n. 941/2026.

Gli studenti di cui alla lettera a) dell'articolo 10, comma 1, del D.M. n. 941/2026, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali, sono assegnati e si immatricolano secondo le procedure e i termini previsti dal decreto ministeriale indicato e accedono al **"Secondo Semestre"** dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o MedIT (LM-41 R) o Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM- 46 R) o Medicina Veterinaria (LM-42 R).

Gli studenti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 10, comma 1, del D.M. n. 941/2026, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali, sono iscritti nelle sedi di assegnazione e si immatricolano nelle stesse a condizione del conseguimento dei crediti formativi di cui all'art.12, del D.M. n. 941/2026, accedendo al "Secondo Semestre" dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia o MedIT (LM-41 R) o Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46 R) o Medicina Veterinaria (LM-42 R), secondo le procedure e i termini previsti dagli Allegati 3 e 4 del presente ministeriale indicato.

Gli studenti che non sono ammessi al "Secondo Semestre" dei corsi di studio di cui al comma 1 del D.M. n. 941/2026, possono iscriversi ad altro corso di studio nel rispetto dei requisiti di accesso

previsti dalla normativa vigente e in presenza di posti disponibili, anche oltre i termini previsti dal Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 5 del decreto ministeriale indicato.

Nell'ipotesi il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) conseguiti nel Semestre Filtro è rimesso alla valutazione dell'università ove lo studente si iscrive e può avvenire anche in forma parziale.

Articolo 15

Completamento del Conseguitamento dei Crediti Formativi

Gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.M. n. 941/2026, sono tenuti al conseguimento dei crediti formativi universitari (CFU) non ottenuti all'esito degli esami di profitto, in tempo utile per l'immatricolazione al "Secondo Semestre". Gli studenti che si siano iscritti e che non abbiano completato il conseguimento dei crediti formativi entro il termine decadono dall'iscrizione.

Per gli studenti che non hanno completato il conseguimento dei crediti, resta ferma la facoltà di immatricolarsi, anche oltre i termini previsti dai regolamenti didattici universitari, ad un corso di studio diverso, nel rispetto dei termini previsti dall'Allegato 5 del decreto ministeriale indicato.

Articolo 16

Criteri Uniformi per il Pieno Conseguitamento dei Crediti Formativi

Le prove per il recupero dei crediti formativi universitari (CFU) si articolano secondo gli standard e le modalità di verifica uniformi di cui al presente articolo.

Le prove sono volte alla verifica dell'apprendimento degli obiettivi formativi in coerenza con i contenuti dei Syllabus di cui al D.M. n. 704 del 29 maggio 2026, per l'insegnamento per il quale lo studente non ha conseguito il punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30).

La verifica di cui al comma 2 consiste in una prova di recupero per ciascuno degli insegnamenti oggetto dell'esame di cui al medesimo comma, che è valutata in trentesimi. La valutazione è volta ad accertare l'acquisizione di solide conoscenze di base dei singoli insegnamenti.

Le Università determinano il numero di verifiche, comunque non inferiori a due per ciascun insegnamento oggetto di recupero. Le date di svolgimento delle prove e le modalità delle eventuali attività di recupero sono pubblicate da ciascun Ateneo sul proprio sito istituzionale.

Le prove sono volte alla verifica dell'apprendimento degli obiettivi formativi in coerenza con i contenuti dei Syllabus di cui al D.M. n. 704 del 29 maggio 2026, per l'insegnamento per il quale lo studente non ha conseguito il punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30).

La verifica di cui al comma 2 consiste in una prova di recupero per ciascuno degli insegnamenti oggetto dell'esame di cui al medesimo comma, che è valutata in trentesimi. La valutazione è volta ad accertare l'acquisizione di solide conoscenze di base dei singoli insegnamenti.

Le Università determinano il numero di verifiche, comunque non inferiori a due per ciascun insegnamento oggetto di recupero. Le date di svolgimento delle prove e le modalità delle eventuali attività di recupero sono pubblicate da ciascun Ateneo sul proprio sito istituzionale.

Articolo 17

Studenti Già Iscritti e Esonero alla Frequenza

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 aprile 2022, n. 33, gli studenti iscritti, alla data di pubblicazione del D.M. n. 941/2026, ovvero al 13 luglio 2026, ai Corsi di Studio di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero ai corsi di studio di cui all'articolo 9, anche presso un'università non statale legalmente riconosciuta, che intendono proseguire gli studi in un corso afferente alle Classi LM-41 R, LM-46 R o LM-42 R, sono tenuti a iscriversi al "Semestre Filtro" e a sostenere i relativi esami di profitto.

Gli studenti di cui al primo periodo non sono tenuti a frequentare le lezioni, relative alle discipline oggetto del "Semestre Filtro", purché producano documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli obblighi di frequenza relativi agli insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2, presso il corso di studi di provenienza, fino all'armonizzazione dei piani di studio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.

L'iscrizione ad anni successivi al primo ad un corso afferente alle Classi LM-41 R, LM-46 R o LM-42 R, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, può avvenire esclusivamente nel limite dei posti che si siano resi disponibili. Gli studenti che intendono essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda presso le università di proprio interesse esclusivamente al momento della pubblicazione degli avvisi o dei bandi delle università relativi ai posti vacanti.

Gli studenti che intendono inviare le **"Istanze di Esonero alla Frequenza"**, relative alla documentazione attestante il sostenimento e/o la frequenza delle discipline oggetto del "Semestre Filtro", ovvero **"CHIMICA e Propedeutica di Biochimica" – "FISICA" – "BIOLOGIA"**, utilizzeranno la domanda precompilata (**Allegato del presente decreto rettorale**).

Tali istanze dovranno essere perentoriamente inviate **entro e non oltre, il 6 agosto 2026** al seguente indirizzo *email*:

bandi.studenti@unipa.it

e formalizzate allegando:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- e/o il certificato di frequenza (per gli iscritti al Semestre Filtro A.A. 2025/2026 presso altri Atenei)
- e/o il piano di studi con gli esami sostenuti.

Gli esiti saranno resi noti sul sito istituzionale:

www.unipa.it/target/futuristudenti/accesso-programmato/corsi-accesso-programmato-nazionale/concorsi/

Lo studente può iscriversi al "Semestre Filtro" per un massimo di tre volte, anche in anni accademici non consecutivi.

In caso di nuova iscrizione al "Semestre Filtro", gli studenti che hanno già frequentato il predetto Semestre in un precedente anno accademico sono esonerati dagli obblighi di frequenza del semestre filtro dell'anno accademico di nuova iscrizione, anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti didattici di Ateneo.

Articolo 18

Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA)

Agli studenti, che hanno superato l'esame di ammissione, con votazione maggiore o uguale a 18/30, ai Corsi di Laurea Magistrale in **Medicina e Chirurgia**, in **Medicina e Chirurgia – MedIT**, in **Odontoiatria e Protesi Dentaria** e in **Medicina Veterinaria** non verranno attribuiti OFA negli insegnamenti: **"Biologia"**, **"Chimica"**, **"Fisica"**.

Articolo 19

Responsabilità della procedura e norme finali

Il Responsabile del procedimento amministrativo del presente bando è la dott.ssa Maria Rita Placenti, Responsabile Funzionario della "U.O. Bandi e Concorsi".

I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e del "Regolamento sul diritto di accesso documentale, civico e generalizzato dell'Università degli Studi di Palermo", secondo il quale le istanze dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modulo pubblicato sulla pagina web dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico:

<https://www.unipa.it/URP-Ufficio-Relazioni-con-il-Pubblico/>

L'istanza formalmente completa, dovrà essere inviata all'Ufficio Protocollo dell'Ateneo:

- o per via telematica alla casella di posta elettronica certificata istituzionale, ovvero pec@cert.unipa.it
- o per via postale, all'indirizzo "Piazza Marina n. 61 – 90133".

SI RICORDA CHE IL PRESENTE DECRETO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIALE: GLI INTERESSATI, PERTANTO, NON RICEVERANNO ALCUNA ULTERIORE COMUNICAZIONE.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti.

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri

ALLEGATO: Richiesta Esonero Frequenza – SEMESTRE FILTRO A.A. 2026/2027

Il/la Sottoscritto/a _____ nato/a (Luogo
di nascita) _____ Data di nascita: _____
Codice Fiscale _____ (Comune, Provincia o
Stato estero) Residente a: _____ Indirizzo: _____

CHIEDE

di essere “Esonerato/a dalla Frequenza” della/e disciplina/e di

☐

CHIMICA e Propedeutica di Biochimica

☐

FISICA

☐

BIOLOGIA

oggetto del “Semestre Filtro”, per l’A.A. 2026/2027, ai sensi del D.M. n. 941/2026, in quanto è:

☐

Studente che ha frequentato le lezioni della/e disciplina/e sopra indicata/e del “Semestre Filtro A.A. 2025/2006”, presso l’Università di _____ (allegare obbligatoriamente il certificato di frequenza del “Semestre Filtro A.A. 2025/2026, se frequentato presso altro Ateneo)

☐

Studente non iscritto al “Semestre Filtro A.A. 2025/2026” che ha sostenuto i seguenti esami di profitto universitari (allegare obbligatoriamente piano di studi) di:

☐

CHIMICA: data _____ sostenimento _____ esame _____
voto _____ CFU _____ o esame del vecchio ordinamento
annuale o semestrale, presso l’Università di _____
nel corso di studi in _____

☐

FISICA: data _____ sostenimento _____ esame _____
voto _____ CFU _____ o esame del vecchio ordinamento
annuale o semestrale, presso l’Università di _____
nel corso di studi in _____

☐

BIOLOGIA: data _____ sostenimento _____ esame _____
voto _____ CFU _____ o esame del vecchio ordinamento
annuale o semestrale, presso l’Università di _____
nel corso di studi in _____

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE il documento di riconoscimento

Data: _____

Firma del dichiarante (leggibile) _____